

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, ALIVERTI

Norme in materia di credito agevolato
per le imprese commerciali

Presentata il 10 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione in favore delle piccole e medie imprese del settore distributivo, caratterizzata da una filosofia eccessivamente « assistenzialista » e poco selettiva per qualità e tipologia degli interventi, si è mostrata nel corso degli anni sempre più inadeguata specie con riferimento agli obblighi che derivano, anche su questo terreno, dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea.

È necessario un salto qualitativo per evitare che nuovi interventi dello Stato possano essere censurati dagli organismi di controllo comunitari, privando così le piccole e medie imprese dei necessari strumenti per sostenere e sviluppare quei processi di ristrutturazione ed ammodernamento sempre più necessari per fronteggiare l'agguerrita concorrenza delle

imprese degli altri Stati membri della Comunità europea.

Gli interventi proposti mirano pertanto a rivitalizzare i vecchi strumenti, sia per permettere a quanti hanno fatto domanda di poter godere finalmente del beneficio, sia per rispettare, quanto alla misura, le linee direttrici fissate, a più riprese, dalla Commissione delle Comunità europee.

L'articolo 1 modifica, riducendolo, il contributo che lo Stato concede per abbattere il tasso di interesse sui finanziamenti concessi, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per la ristrutturazione dell'apparato distributivo. Il comma 2 dell'articolo 1 modifica, riducendolo, l'ammontare dei finanziamenti concessi in relazione alla realizzazione dei programmi di investimento, mentre il.

comma 3 contiene disposizioni per armonizzare i testi della legge n. 517 del 1975 con le nuove disposizioni.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, affidando al Mediocredito centrale il compito di procedere al ricalcolo delle somme occorrenti per la liquidazione delle pratiche a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. I commi 4 e 5 modificano l'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte relativa al tipo di contributo concesso, eliminando il riferimento al contributo in conto capitale. Questo al fine di armonizzare la disposizione con la nuova formulazione prevista dall'articolo 1 della presente proposta.

L'articolo 3 opera sotto un duplice profilo: da un lato riduce l'importo totale dei finanziamenti concedibili ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, in materia di assistenza tecnica, dall'altro riapre i termini per la presentazione delle domande a valere sulla stessa legge, aggiungendo una nuova finalizzazione consistente nel sostegno dei progetti di imprese commerciali riguardanti aperture di esercizi attraverso l'acquisizione o l'accorpamento di licenze commerciali già esistenti.

Tali progetti potranno così contribuire alla realizzazione del sistema distributivo in modo non traumatico, favorendo la riconversione degli esercizi esistenti in strutture moderne, in grado di fronteggiare meglio le diverse necessità e le mutate abitudini dei consumatori.

L'articolo 4 mira a sostenere l'attività dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, che, oltre ad agire come intermediari tra il sistema bancario e le imprese, svolgono una importante funzione di assistenza ed intermediazione finanziaria utile all'acquisizione delle necessarie competenze da parte degli operatori economici.

A questo fine si prevede la proroga, per gli anni 1993, 1994 e 1995, delle disposizioni all'articolo 9, commi nono e decimo,

del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

Il rifinanziamento, nella misura di 30 miliardi di lire, consentirebbe l'attivazione di linee di credito a favore, delle imprese calcolabili in circa 600 miliardi di lire.

L'articolo 5 è diretto a superare definitivamente alcune difficoltà determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sulla prevenzione del riciclaggio del denaro « sporco » attraverso il sistema finanziario.

La circolare del Ministro del tesoro n. 1 del 26 giugno 1992 ha infatti ricompreso tra gli intermediari finanziari anche le cooperative ed i consorzi fidi tra le piccole imprese.

Tale assimilazione non sembra condivisibile, atteso che l'attività di rilascio di garanzie non è assimilabile alla concessione di finanziamenti e che inoltre nuoce gravemente a tali organismi, rischiando di comportarne, di fatto, l'estinzione, con gravi ripercussioni sul sistema delle piccole imprese le quali, data la difficile congiuntura economica e finanziaria del Paese, trovano proprio nelle cooperative e nei consorzi fidi l'unico strumento per poter accedere ai finanziamenti indispensabili per il loro sviluppo.

La trasformazione in un credito di imposta del contributo per l'acquisto di strumenti per pesare, operata all'articolo 6, è diretta ad eliminare costi amministrativi sproporzionati all'entità del beneficio concesso ed a favorire una maggiore trasparenza nella concessione del beneficio, trasparenza che è resa operante attraverso l'applicazione, per quanto possibile, delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

L'articolo 7 istituisce uno strumento nuovo nella forma di un fondo per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo.

Scopo del fondo è la concessione di contributi in conto interessi, relativi a finanziamenti concessi da istituti di credito e finalizzati al sostegno di progetti di imprese commerciali fino a 100 dipendenti per l'innovazione tecnologica ed organizzativa, anche mediante acquisto ed accorpamento degli esercizi commerciali esistenti.

Il finanziamento del nuovo strumento è interamente a carico delle imprese ed è assicurato con la destinazione di una quota del diritto annuale che le imprese stesse versano per il finanziamento del sistema delle Camere di commercio e dal contributo derivante da investitori pubblici e privati.

Questa modalità di finanziamento assicurerebbe al fondo la disponibilità di circa 45 miliardi di lire l'anno, suscettibili

di ulteriori incrementi per successivi apporti.

Si può stimare che l'entità dei contributi sopra ipotizzata sia in grado di attivare, direttamente o indirettamente, un volume di investimento dieci volte superiore (circa 500 miliardi).

L'articolo 8 dispone un rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato.

L'articolo 9 concede la possibilità al Ministero del tesoro di contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per il completamento delle iniziative assunte ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di istituzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

L'articolo 10, infine, contiene le norme di copertura degli interventi previsti nell'articolato proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche alla legge 10 ottobre 1975,
n. 517).*

1. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento previsti dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari all'80 per cento del tasso di riferimento stabilito ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, della citata legge n. 517 del 1975.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo non possono superare il 35 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte, e la loro durata non può essere superiore a cinque anni, ad eccezione delle operazioni poste in essere da società promotrici di centri commerciali all'ingrosso da realizzare nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, per le quali la durata è di sette anni.

3. I commi primo, ottavo e nono dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono abrogati. È altresì abrogato il comma settimo dell'articolo 3 della citata legge n. 517 del 1975, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

ART. 2.

*(Modalità di attuazione delle modifiche
alla legge 10 ottobre 1975, n. 517).*

1. Le imprese creditizie abilitate ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzate ad operare con l'Istituto

centrale del credito a medio termine (Mediocredito centrale), trasmettono al Mediocredito centrale copia della documentazione relativa alle richieste dirette ad ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

2. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Mediocredito centrale effettua il ricalcolo delle somme occorrenti per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Una volta compiuti gli adempimenti di cui al comma 2, il Mediocredito centrale procede alla liquidazione del contributo, previa verifica della effettiva realizzazione dell'investimento.

4. La lettera *a*) del comma 40 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogata.

5. La lettera *b*) del comma 40 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituita dalla seguente:

« *b*) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 20 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA ».

6. Alla verifica della rispondenza dei programmi di investimento alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge provvede il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

ART. 3.

(Finanziamento di progetti).

1. I progetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 febbraio 1988, n. 573, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1989, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finanziabili

fino al 25 per cento delle spese ritenute ammissibili, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di lire 250 milioni.

2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 febbraio 1988, n. 573, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1989.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 3-*octies*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate, nonché per il finanziamento di progetti riguardanti aperture di esercizi attraverso l'acquisizione o l'accorpamento di licenze commerciali, si esplica attraverso la concessione di un credito di imposta nella misura del 25 per cento degli investimenti, al netto dell'IVA, per la realizzazione delle iniziative di cui al presente comma.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la presentazione della domanda per il contributo di cui all'articolo 3-*octies*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, salvo quanto previsto dal comma 3.

5. I criteri, le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché le norme di attuazione per la concessione del credito di imposta di cui al comma 3, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Contributi a favore dei consorzi fidi).

1. Le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo 9 del decreto-

legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995.

2. Al fine di alimentare il contributo a favore di cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi, il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato di lire 30 miliardi per il triennio 1993-1995.

ART. 5.

(Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, relative ai consorzi ed alle cooperative di garanzia collettiva fidi).

1. I consorzi, le società cooperative e consortili che abbiano come scopo sociale l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di imprese creditizie, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate appartenenti a qualsiasi settore economico, sono iscritti, su domanda, in un'apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti agli ulteriori obblighi previsti dal citato decreto-legge n. 143 del 1991.

2. L'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

3. L'attività di prestazione di garanzia collettiva fidi resa dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo non rientra tra le attività finanziarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

ART. 6.

(Contributo per l'acquisto di strumenti per pesare).

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio

1987, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è trasformato in un credito di imposta di pari importo per l'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987, determina, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare del credito di imposta e comunica alle imprese la concessione del beneficio.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta, con i relativi importi.

4. Per le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

ART. 7.

(Fondo per l'ammodernamento del sistema distributivo).

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito un fondo per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo. Gli interventi del fondo hanno per oggetto il contributo a progetti di imprese commerciali che occupino fino a cento dipendenti, finalizzati all'innovazione tecnologica ed organizzativa, anche mediante acquisto o concentrazione degli esercizi commerciali esistenti. Le disponibilità del fondo sono destinate alla concessione di contributi in conto interessi relativi a finanziamenti concessi da imprese creditizie di durata non superiore a cinque anni, ad

un tasso annuo di interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministro del tesoro. Il finanziamento non può superare il 40 per cento del costo del progetto, fino ad un importo massimo di lire 300 milioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati i criteri e le modalità per il funzionamento e l'accesso al fondo, nonché i criteri per la composizione della commissione di cui al comma 4.

2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo è assicurato con la destinazione del 10 per cento del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, versato dalle imprese commerciali iscritte al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché con il contributo di altri soggetti pubblici e privati.

3. Un ulteriore 5 per cento del diritto annuale di cui al comma 2 è destinato al finanziamento di un apposito fondo, istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) al fine di garantire a ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un livello uniforme di erogazione dei servizi alle imprese commerciali che alimentano il fondo stesso.

4. L'Unioncamere ripartisce tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disponibilità del fondo di cui al comma 3, secondo criteri perequativi determinati da una apposita commissione di cui fanno parte anche rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, tenendo altresì conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 8.

(Fondo nazionale per l'artigianato).

1. Al fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita rispettivamente la somma di lire 50 miliardi per il 1993 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

ART. 9.

(Progetto strategico per i mercati agro-alimentari all'ingrosso).

1. Per poter procedere al finanziamento delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, approvate dal comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e non soddisfatte per l'esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi ivi previsti, entro i limiti delle risorse a tal fine necessarie ed individuate nel loro ammontare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre, tramite primarie imprese creditizie identificate dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con la Banca europea per gli investimenti (BEI) o comunque sul mercato internazionale dei capitali.

2. I mutui di cui al comma 1 sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno, anche per la quota non impegnata nell'anno precedente.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 gravano sul fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 gravano sul fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio

di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in lire 50 miliardi nel 1993, in lire 420 miliardi nel 1994 e in lire 430 miliardi nel 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 6, valutati in lire 30 miliardi nel 1993, in lire 30 miliardi nel 1994 e in lire 20 miliardi nel 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, valutati in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.